Restauro e risanamento conservativo: elementi distintivi.

Data di pubblicazione: 20/07/2015

Si segnala la sentenza 14 luglio 2015 n. 3505 con cui la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha

rimarcato le differenze tra "restauro e risanamento conservativo" e "ristrutturazione edilizia".

Il Collegio evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001, il restauro ed il

risanamento implicano anche "...il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi

costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle

esigenze dell'uso...". Pertanto, l'eliminazione di elementi estranei o deteriorati non consente di

confondere tale intervento con quello della ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d), comma 1, del

medesimo articolo 3. Invero, quest'ultimo tipo di intervento edilizio si configura nel rinnovo degli

elementi costitutivi dell'edificio e nell'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica

dell'immobile.

Richiamando una propria precedente sentenza (cfr. Cons. St., IV, 25 luglio 2013 n. 3968), il

Collegio ribadisce che il restauro ed il risanamento, "fin dall'art. 31 della l. 5 agosto 1978 n. 457,

consiste in quell'insieme sistematico di opere anche sulla struttura (compresi il consolidamento, il

ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio) che rispettino gli elementi

fondamentali dell'organismo edilizio e ne assicurino le destinazioni d'uso compatibili con questi

ultimi. Sicché la differenza tra essi e la ristrutturazione edilizia risiede essenzialmente nella

conservazione formale e funzionale dell'organismo edilizio, che connota i primi rispetto alla

seconda....."

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non è possibile classificare l'intervento progettato come

ristrutturazione edilizia in quanto manca "quell'effetto di definitiva ed irreversibile trasformazione

dei manufatti originari in altri di diverse natura e funzione d'uso.....". Ogni eventuale abuso

realizzato in fase esecutiva rientra nell'ambito della vigilanza edilizia.